

# **Regolamento comunale per l'esercizio di Espressioni artistiche e Mestieri artistici di strada**

## **Art. 1**

### **Ambito di applicazione**

1. Costituisce oggetto del presente Regolamento la disciplina dell'esercizio delle arti di strada nel territorio del Comune di Montepulciano.
2. Il Comune di Montepulciano riconosce l'arte di strada quale fenomeno culturale e ne valorizza tutte le forme espressive.
3. Non sono soggette al presente regolamento le attività tipiche dello spettacolo viaggiante disciplinate dalla L. n. 337/1968 (disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante).
4. Il presente Regolamento non si applica a chi esercita l'arte di strada all'interno di manifestazioni ed eventi preventivamente autorizzati dall'Amministrazione comunale.
5. Non sono soggetti al presente regolamento i pittori che danno luogo ad attività estemporanee, con cavalletto e sgabello (o sedia) e che non espongono e non vendono le proprie opere; nel caso di produzione, esposizione e vendita delle opere, si ricadrà nell'ipotesi di cui all'art. 6.
6. Non sono considerate arti di strada e, pertanto, non ne può essere consentito lo svolgimento su area pubblica, quelle dirette a speculare sull'altrui credulità o pregiudizio quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, indovini, cartomanti, chiromanti, interpreti di sogni, giochi di sortilegio, incantesimi, esorcismi e simili, compresi coloro che vantano in pubblico grande valentia nella propria arte o professione, o magnificano ricette o specifici prodotti, cui attribuiscono virtù straordinarie o miracolose. e quelle che si svolgono con animali.
7. Gli spettacoli artistici non potranno coinvolgere minori, salvo il coinvolgimento di volontari dal pubblico accompagnati da adulto e di minori autorizzati dalle Autorità competenti.
8. Nell'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento è vietata qualsiasi forma di pubblicità.

## **Art. 2**

### **Soggetti destinatari**

1. Sono destinatari del presente regolamento gli artisti di strada che, in base alle proprie abilità e competenze artistiche e/o professionali, svolgono, individualmente o in gruppo, su suolo pubblico o soggetto al pubblico passaggio, attività artistiche e creative proprie delle arti, esibendosi in espressioni artistiche e mestieri artistici.

## **Art. 3**

### **Definizioni**

1. Sono considerate **espressioni artistiche di strada** tutte le attività svolte allo scopo di divertire ed intrattenere i passanti, senza pretendere un corrispettivo predeterminato per la prestazione e/o un titolo di accesso per la partecipazione del pubblico, ferma restando la possibilità di raccogliere offerte libere dallo spettatore.

A titolo esemplificativo e senza carattere esaustivo, rientrano in questa categoria le attività di: musicisti, cantanti, cantastorie, giocolieri, contorsionisti, attori di strada, clowns, statue viventi, mimi, burattinai, danzatori, madonnari.

2. Sono considerati **mestieri artistici di strada** le attività finalizzate alla produzione, esposizione e vendita al pubblico delle opere a carattere artistico-espressivo per le quali venga richiesto uno specifico corrispettivo. In questa seconda categoria rientrano a titolo di esempio: pittori, scultori, ritrattisti, mosaicisti.

3. Sono considerate **opere di esclusiva produzione e/o esecuzione dell'artista** quelle da lui prodotte o eseguite personalmente. Non sono considerate opere di esclusiva esecuzione dell'artista, al contrario, quelle non prodotte o eseguite personalmente o di tipo seriale. L'attività esercitata dovrà svolgersi in ogni caso nel rispetto della normativa in materia dei diritti d'autore.

#### **Art. 4**

##### **Comunicazione delle esibizioni**

1. Gli artisti che intendono esibirsi nel Comune di Montepulciano dovranno darne comunicazione come stabilito negli articoli 5 e 6 del presente regolamento:

Nella comunicazione, gli artisti dovranno indicare:

- ☐ nome, cognome, data di nascita e residenza;
- ☐ l'attività svolta;
- ☐ l'utilizzo di strumenti o strutture;
- ☐ i metri di suolo pubblico occupati;
- ☐ il periodo nel quale si intende esercitare la propria arte;
- ☐ il posto o i posti in cui avverrà l'esibizione.
- ☐ l'eventuale commercializzazione di opere di esclusiva produzione e/o esecuzione dell'artista.

A completamento della richiesta dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

2. Dovrà essere data tempestiva comunicazione scritta di ogni variazione rispetto alle dichiarazioni prodotte nell'istanza.

3. Lo spazio oggetto di richiesta non potrà essere utilizzato da persone diverse, né a titolo gratuito, né oneroso.

4. La comunicazione dovrà essere sempre ostensibile agli organi di vigilanza, che ne facciano richiesta, unitamente a un documento di identità in corso di validità.

#### **Art. 5**

##### **Espressioni artistiche di strada**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 4, le espressioni artistiche di strada sono esercitate liberamente sul territorio comunale nei limiti del presente Regolamento. Gli artisti che intendono esibirsi dovranno dare comunicazione congiunta al protocollo e all'Ufficio di Polizia Municipale, tramite posta elettronica prima dell'inizio delle esibizioni ([protocollo@comune.montepulciano.si.it](mailto:protocollo@comune.montepulciano.si.it) [comune.montepulciano@pec.consorzioterrecablate.it](mailto:comune.montepulciano@pec.consorzioterrecablate.it))

2. L'occupazione dello spazio da parte dell'artista di strada non rientra nelle normative che disciplinano l'occupazione del suolo pubblico, così come stabilito dal *Regolamento comunale per l'applicazione dell'occupazione di suolo pubblico* all'art. 30 lett. f).

3. L'artista di strada non può chiedere il pagamento di biglietti o comunque pretendere un corrispettivo in denaro per la sua esibizione, essendo l'offerta, da parte del pubblico, libera e spontanea. Ai soli musicisti è consentita la vendita, durante l'esecuzione, di cassette, dischi,

compact disk e di qualsiasi altro prodotto nel quale sia riprodotta musica di esclusiva produzione e o esecuzione dell'artista .

4. L'area di massimo ingombro di ciascuna postazione è di mq. 8,00 e deve contenere gli strumenti e le attrezzature strettamente necessarie allo svolgimento dell'attività.

5. L'artista di strada:

- non può prolungare la sua presenza per più di due ore nel medesimo luogo tutto l'arco della giornata. L'artista dopo il tempo consentito per la propria esibizione, compatibilmente con le ulteriori ed eventuali richieste presentate, potrà continuare la propria attività in altro luogo comunicato, ma a distanza adeguata dalla precedente postazione (almeno 100 mt). Se il luogo è una piazza si considera essa nel suo complesso e non il luogo esatto di stazionamento dell'artista;
- non può esercitare la propria attività, in aree pubbliche del territorio comunale, per più di dieci giornate al mese;
- nei casi di concomitanza con iniziative patrocinate e/o comunque ritenute d'interesse dell'Amministrazione Comunale, l'esercizio delle attività disciplinate dal presente articolo è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Ufficio competente

## **Art. 6**

### **Mestieri artistici di strada**

1. Sul territorio del Comune di Montepulciano, l'esercizio di mestieri artistici di strada può essere svolto, a seguito di comunicazione di cui all'art. 4, con concessione e pagamento di suolo pubblico, salvo diniego della Polizia Municipale.

Gli artisti che intendono esibirsi dovranno darne comunicazione al protocollo e all'Ufficio di Polizia Municipale, tramite posta elettronica([protocollo@comune.montepulciano.si.it](mailto:protocollo@comune.montepulciano.si.it) [comune.montepulciano@pec.consorzioterrecablate.it](mailto:comune.montepulciano@pec.consorzioterrecablate.it)), entro le ore 18,00 del giorno precedente indicando anche il luogo prescelto.

Nel caso di più richieste per la stessa postazione questa sarà riservata all'artista con più presenze negli anni purché sia presente nella postazione entro le ore 9,30.

Nel caso di postazione occupata potranno essere utilizzate altre postazioni libere sempre nel rispetto del presente regolamento.

2. Relativamente al Capoluogo, l'esercizio di cui al comma 1 potrà svolgersi esclusivamente nelle seguenti aree individuate dalla Giunta Comunale:

- Giardino di Poggiofanti (lato destro interno all'entrata di Porta al Prato) - 1 spazio
- Porta al Prato (lato sinistro); - 1 spazio
- Angolo tra via delle Erbe e via di Voltaia nel Corso su stallo destinato a carico e scarico ma solo dalle 11,00 in poi - 1 spazio;
- Piazzetta di Voltaia; (Via di Voltaia nel Corso lato ex palazzo di Giustizia di fronte al civico 78 entro gli spazi assegnati). - 1 spazio
- All'interno della Fortezza: lato destro o sinistro entrata principale, oppure lato destro entrata secondaria.
- Sant'Agostino, di fronte a Piazza Michelozzo nella rientranza a confine con il civico 59 – 1 spazio. In questo spazio l'area di esposizione è ridotta a mq 2.00.
- Via del Teatro a lato delle scale d'ingresso del teatro (lato sinistro vista frontale). – 1 spazio. In questo spazio l'area di esposizione è ridotta a mq 2.00.

3. Spetta alla Giunta Comunale l'individuazione e/o la modifica delle aree di svolgimento delle attività, senza necessità di approvazione o di ratifica da parte della Commissione Consiliare Affari Generali ed Istituzionali e del Consiglio Comunale.

4. L'area di massimo ingombro di ciascuna postazione è di mq. 4,00 salvo diverse specifiche indicazioni e deve contenere gli strumenti e le attrezzature strettamente necessarie allo svolgimento del mestiere artistico.

5. L'artista di strada:

- non può esercitare la propria attività, relativamente al Capoluogo, più di otto giornate al mese;
- non può esercitare la propria attività due volte consecutive in una settimana nello stesso posto e più di tre volte al mese nello stesso posto;
- nei casi di concomitanza con iniziative patrocinata e/o comunque ritenute d'interesse dell'Amministrazione Comunale, l'esercizio delle attività disciplinate dal presente articolo è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Ufficio competente
- nell'esercizio dell'attività, potranno essere esposte e commercializzate opere di esclusiva produzione e/o esecuzione dell'artista.

## **Art. 7**

### **Orari e modalità di svolgimento delle esibizioni**

1. Gli artisti di strada, salvo diversa e motivata autorizzazione, non potranno esercitare la propria attività:

- o tutti i giorni prima delle ore 9,30;
- o non oltre le ore 23,00 nel periodo 1 ottobre – 31 maggio;
- o non oltre le ore 24,00 nel periodo 1 Giugno – 30 Settembre.

2. Fatti salvi i limiti temporali del comma precedente, gli artisti di strada, salvo diversa autorizzazione, nel periodo 1 giugno – 30 settembre, non potranno esercitare attività rumorose dalle ore 14,00 alle ore 16,00.

3. Spetta alla Giunta, per sopraggiunte esigenze di ordine pubblico o per altre ragioni ostative contingenti, vietare temporaneamente l'arte in strada o fissare le opportune limitazioni orarie.

4. È vietato svolgere l'attività, di cui al presente regolamento, nei luoghi ove si stanno tenendo altri spettacoli, eventi, trattenimenti regolarmente autorizzati e nei luoghi ove è già stata preventivamente comunicata la presenza di un altro artista di strada.

5. È consentita l'occupazione, limitatamente alla durata dell'esibizione, con quanto strettamente necessario alla stessa. È vietato l'utilizzo di gazebo.

6. È consentito l'uso di piccoli impianti di amplificazione, purché le emissioni sonore non risultino eccessive ed in ogni caso è vietato il superamento dei decibel previsti dalla legge.

7. L'artista di strada si obbliga, limitatamente al luogo ed alla durata della sua esibizione, al mantenimento della pulizia dello spazio utilizzato e risponde di eventuali danneggiamenti al manto stradale o a qualsiasi struttura.

8. L'amministrazione Comunale non assume alcune responsabilità in ordine ad eventuali danni a cose ed a persone derivanti dai comportamenti tenuti durante l'esibizione da parte dell'artista.

9. Durante le esibizioni dovrà essere mantenuto un comportamento tale da:

- non arrecare disturbo della quiete pubblica, rispettando sempre e comunque i limiti della legge sulle emissioni sonore, ivi compresi i regolamenti comunali;
- non recare intralcio alla normale circolazione veicolare e pedonale;
- non ostacolare il libero accesso alle abitazioni, agli esercizi commerciali ed ai pubblici servizi limitrofi al luogo di esibizione;
- assicurare il decoro e l'integrità del suolo, delle infrastrutture e degli arredi;
- non arrecare danni al suolo, alle pavimentazioni e alle opere circostanti.

Regolamento comunale per l'esercizio delle arti di strada

## **Art. 8**

### **Sanzioni**

1. Fermo restando l'applicazione della legge quando il fatto costituisca più grave illecito, la violazione delle norme sopra citate è punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa da €

25,00 a € 100,00, da applicarsi con le modalità ed i criteri previsti dalla legge 24.11.1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il mancato rispetto di quanto contenuto nel presente Regolamento comporterà, oltre alla sanzione amministrativa, limitazioni future al diritto di esibizione.

3. In caso di danneggiamento di arredi o luoghi il responsabile è tenuto al ripristino degli stessi, oltre al risarcimento di eventuali danni.

4. E' fatta salva l'applicazione di altre leggi che possono avere applicazione nella materia regolamentata nel presente documento.

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 28 Settembre 2026.